

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AMPLIAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER I PUBBLICI ESERCIZI (RISTORANTI, BAR, PUB, CHIOSCHI) NEL PERIODO EMERGENZA COVID 19

Si precisa che le autorizzazioni di cui alle presenti linee di indirizzo sono da intendersi temporali e collegate alle restrizioni di emergenza sanitaria COVID 19.

Per la richiesta di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici dovranno essere rispettate le misure di sicurezza e le distanze interpersonali di sicurezza di cui alla legge provinciale 8 maggio 2020 n. 4, nonché le seguenti prescrizioni, peraltro alcune già contenute nel "*Disciplinare tecnico per l'occupazione del suolo pubblico con tavolini, sedie, tende solari, pergolati ombrelloni, fioriere, pedane ed altri elementi di arredo urbano*" del Comune di Bolzano.

1. Le occupazioni già autorizzate prima dello stato di emergenza potranno essere al massimo raddoppiate;

2. la domanda di concessione dell'ampliamento deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto, eventuale assenso scritto) (cfr. Regolamento Cosap art. 3, co. 2);

3. sono escluse dalla possibilità di ampliamento le vie e piazze interessate dalla rete pedociclabile primaria al fine di garantire il passaggio esistente, e precisamente:

- a) piazza Erbe e vicolo Erbe
- b) via Goethe (tratto da via Leonardo da Vinci a via Argentieri)
- c) via Argentieri (a partire da piazza Erbe per un tratto di ca. 50 m.)
- d) piazza Domenicani (fra via Cappuccini e via della Posta)
- e) piazza Walther sud
- f) via Sernesi
- g) vicolo Gumer
- h) via Leonardo da Vinci (da piazza Università a via Goethe nelle aree interessate da posteggi bici)
- i) le aree individuate per la mobilità pedo-ciclabile primaria (cfr. allegato n. 1b)

4. gli ampliamenti dovranno rispettare la presenza dei cantieri e i limiti dei passaggi pubblici ad oggi presenti, in particolare per il transito:

- a) dei mezzi di soccorso (larghezza minima 3,50 m.; altezza minima di passaggio 4 m.; raggio minimo di volta 13 m.);
- b) dei mezzi di trasporto merci e di recupero rifiuti;
- c) di biciclette e pedoni.

Per il centro storico si allega la planimetria con i percorsi che devono essere lasciati liberi per il passaggio dei mezzi di soccorso (cfr. allegato n. 1a).

5. su tutti i marciapiedi dovrà essere garantita la larghezza minima libera di metri 1,50 per il transito pedonale (cfr. disciplinare, scheda 1, art. 2.2);

6. l'ampliamento delle aree deve realizzarsi in adiacenza all'esercizio. Qualora l'occupazione si estenda anche a spazi limitrofi quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti agli ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, in corrispondenza di linee di trasporto pubblico, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile o del gestore della linea di trasporto pubblico (cfr. disciplinare, Disposizioni generali, art. 7.1);

7. gli ampliamenti possono essere occupati con tavoli e sedie.
In centro storico sono esclusi tende solari, pergolati, pedane, dehors, gazebi e fioriere in quanto di ulteriore intralcio al passaggio. Le fioriere o gli elementi di delimitazione sono ammessi solo se prescritti dalla Commissione per l'occupazione del suolo pubblico quale misura di sicurezza per delimitare l'occupazione del suolo dalla sede stradale. Devono essere posti a una distanza minima di 50 cm. dal cordolo del marciapiede o dalla linea di margine della carreggiata (cfr. disciplinare, scheda n. 1, art. 2.3.2);

8. l'occupazione di aree destinate a parcheggi nonché lo spostamento di aree rifiuti, delle campane della raccolta differenziata e di altri elementi d'arredo urbano (panchine, porta biciclette, cestini dei rifiuti, etc.) può essere concessa dalla commissione in situazioni particolari (cfr. disciplinare, disposizioni generali art. 4.2, lett. e)),

9. possono essere occupate aree verdi previo versamento di idoneo deposito cauzionale per il ripristino delle stesse;

10. sono ammessi ampliamenti verso passi carrai o accessi pedonali di abitazioni, purché sia garantita la visuale libera dei triangoli di visibilità (cfr. allegati nn. 2, 3 e 4);

11. gli ampliamenti del centro storico, zona a traffico limitato dove sono consentiti la sosta ai residenti e l'accesso ai mezzi per il carico/scarico delle merci, possono essere occupati esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nei giorni feriali ed alle 10:00 alle ore 13:00 del sabato, con esclusione dei giorni festivi (cfr. all. n.5);

12. per l'ampliamento dell'occupazione dei chioschi deve essere comunque rispettato il Regolamento edilizio, allegato d) chioschi.

Le singole istanze verranno valutate dalla competente Commissione per l'occupazione del suolo pubblico in applicazione del "Regolamento Cosap" e del *Disciplinare tecnico per l'occupazione del suolo pubblico con tavolini, sedie, tende solari, pergolati, ombrelloni, fioriere, pedane ed altri elementi di arredo urbano*".



Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

8.0 Ripartizione Patrimonio e Attività Economiche

8.0 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft

8.3 Ufficio Attività Economiche e Concessioni

8.3 Amt für Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen

Allegati:

- 1a) planimetria centro storico passaggio mezzi di soccorso
- 1b) planimetria aree di circolazione primaria;
- 2) triangolo visibilità velocipede;
- 3) triangolo visibilità per veicoli;
- 4) triangolo visibilità per pedoni;
- 5) ordinanza del Commissario per la provvisoria Amministrazione del Comune di Bolzano n. 439/2015 "Regolamentazione della sosta e della viabilità nonché criteri generali per il rilascio di autorizzazioni di transito e sosta alla ZONA ATRAFFICO LIMITATO – modifica ordinanza nr. 237/2015 dell'08/04/2015".

Elisabetta Lucchini
Tel. 0471 – 997687
P.zza Walther nr. 1 - 39100 Bolzano
1° piano - stanza 107
PEO: 8.3.0@comune.bolzano.it
PEC: 8.3.0@pec.bolzano.bozen.it

Elisabetta Lucchini
Tel. 0471 – 997687
Waltherplatz Nr. 1 - 39100 Bozen
1° Stock - Zimmer Nr. 107
PEO: 8.3.0@gemeinde.bozen.it
Z-Mail: 8.3.0@pec.bolzano.bozen.it